



INFORMAZIONI PER UTENTI

CHE COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO?

E' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO?

Il Responsabile dell'impianto termico è:

- l'utilizzatore dell'impianto a qualunque titolo (proprietario, occupante, locatario, usufruttuario, ecc.);
- l'amministratore del condominio, nel caso di impianto centralizzato;
- il terzo responsabile, se nominato in forma scritta;

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi del D.M. n.37/2008, all'atto di ogni nuova installazione d'impianto o di modifica dell'esistente, l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori quali la Relazione tipologia dei materiali utilizzati, lo Schema dell'impianto e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice.

IL LIBRETTO IMPIANTO

E' il documento di riconoscimento dell'impianto e deve contenere: i dati del responsabile, dell'installatore e del manutentore, la descrizione dei componenti principali dell'impianto, delle operazioni di manutenzione e delle analisi dei fumi. Dal 1 settembre 2003 tutti gli impianti devono essere muniti del nuovo modello di libretto ed il vecchio libretto deve essere allegato al nuovo.



MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

Ai sensi della Legge Regionale n.9 del 2008 e del D.Lgs. n.192 del 2005, il **controllo di manutenzione** delle caldaie da riscaldamento va effettuato:

1. secondo le **istruzioni tecniche dell'impresa installatrice**,
2. in mancanza di queste secondo le **istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante (libretto uso e manutenzione della caldaia)**,
3. in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle **normative UNI e CEI** per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche sopra definite, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei **controlli di efficienza energetica** con le seguenti cadenze:

Impianti con potenza inferiore a 35 kW Combustibile gassoso	- ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto (di tipo "B") installati all'interno di locali abitati; - ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Impianti con potenza inferiore a 35 kW Combustibile liquido o solido	Almeno una volta l'anno
Impianti con potenza sup. o uguale a 35 kW e inf. a 350 kW Combustibile gassoso, liquido o solido	Almeno una volta l'anno
Impianti con potenza sup. o uguale a 350 kW Combustibile gassoso, liquido o solido	Almeno una volta l'anno La misura del rendimento di combustione dovrà essere ripetuta a metà circa del periodo di riscaldamento



IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

E' il modello di avvenuta manutenzione che il tecnico manutentore deve compilare in tutte le sue parti, firmare, timbrare e rilasciare al cliente, ogni qualvolta effettua la sola manutenzione e/o la manutenzione con l'effettuazione dell'analisi di combustione (deve essere conforme all'allegato "F" o "G" al D.Lgs.192/2005 modificato dal D.Lgs.311/2006).

BOLLINO VERDE - AUTODICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI

- **Il responsabile dell'impianto termico** deve far eseguire i controlli di manutenzione periodici secondo le tempistiche previste dalla normativa a ditte aventi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sicurezza di impianti termici (D.M. n.37/2008).
- E' stato stipulato tra la Provincia di Ascoli Piceno, le Associazioni operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori un Protocollo d'intesa contenente tutte le disposizioni e gli adempimenti per gli utenti, per le imprese di manutenzione e per le Autorità competenti;
le ditte di manutenzione abilitate potranno aderire al Protocollo di Intesa e quindi partecipare all'iniziativa "bollino verde".
- Pertanto, **solo le ditte di manutenzione "convenzionate"** possono apporre il BOLLINO VERDE sul rapporto di controllo e manutenzione e consegnare l'autodichiarazione all'Autorità competente.
L'elenco delle ditte convenzionate è disponibile presso gli Uffici del Servizio Tutela Ambientale di Ascoli Piceno (viale della Repubblica n.34, Palazzo della Sanità – Ascoli Piceno), di Fermo (viale Trento n.113 – Fermo) e sul sito internet **www.provincia.ap.it**, e sarà periodicamente aggiornato.

Per fare l'autodichiarazione, il responsabile dell'impianto termico deve accertarsi che al termine del controllo venga compilato il rapporto di controllo tecnico (allegato "F" o "G") completo del bollino verde (una copia del rapporto con il bollino verde deve restare all'utente, una copia resta al manutentore e la terza copia deve essere inviata dal manutentore all'Autorità competente).

L'autodichiarazione riguarda tutti gli impianti termici indipendentemente dalla potenza.

- **Costo del bollino verde:** il bollino verde è **gratuito per l'utente** (il costo di 7 Euro è a carico del manutentore).



- **Chi deve trasmettere il rapporto di controllo tecnico? Chi deve apporre il bollino verde?**

Ogni due anni, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, la ditta che ha effettuato il controllo di manutenzione deve inviare all'Autorità competente l'ultimo rapporto di controllo tecnico valido ai sensi della normativa vigente, con il BOLLINO VERDE e con timbro e firma dell'operatore.

- **Data ufficiale di inizio dell'autodichiarazione "bollino verde" 2009-2010:**

07 Maggio 2009

- **Termine per la consegna dell'autodichiarazione "bollino verde" 2009-2010:**
~~31/01/2010~~

PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2010

CASI PARTICOLARI

1. **Nuove caldaie installate dal 01/01/2009:** non deve essere applicato il bollino verde;

è sufficiente che l'installatore trasmetta all'Autorità competente il rapporto di controllo tecnico (l'allegato G o F previsto dal D.Lgs.192/2005) e potrà essere rimandata alla prima data utile di manutenzione, l'invio dell'autodichiarazione corredata da bollino verde.

2. I rapporti di controllo e manutenzione (Allegati F ed G), effettuati nel rispetto della tempistica di legge **dal 01/01/2008 al 07/05/2009**, sono validi ai fini dell'autodichiarazione 2009-2010. Pertanto l'utente stesso o il manutentore possono inviarli senza bollino verde all'Ente competente per le ispezioni;

3. **Per gli impianti termici a cui non è stato attribuito un bollino verde nel periodo dall' 01/01/2008 al 07/05/2009, in occasione di manutenzione con analisi fumi effettuata nel periodo successivo, fino al 31/12/2010, deve essere apposto il Bollino Verde 2009/2010 ed inviato il nuovo allegato F/G alla Provincia.**

4. All.G e analisi fumi nel 2007

NON valido ai fini dell'autodichiarazione; l'utente dovrà rifare l'All.G con analisi dei fumi nei termini e con le modalità previste;

5. L'utente ha fatto la manutenzione con **allegato G** con analisi fumi nel **2008**; poi, successivamente al 07/05/2009, richiama il manutentore e fa

4/6



rifare la manutenzione con allegato G e analisi fumi;

DOMANDA: il manutentore deve applicare il bollino verde? Quale All.G ci deve trasmettere ai fini dell'autodichiarazione?

Il manutentore deve trasmettere alla Provincia l'All.G con analisi fumi più **recente** (quello dopo il 07/05/2009) con applicato il **bollino verde**.

6. L'utente ha fatto la manutenzione con **allegato G** con analisi fumi nel **2009 (prima del 7 Maggio 2009)** ed il manutentore ha regolarmente trasmesso l'autodichiarazione alla Provincia senza bollino verde; poi nel 2010 il manutentore torna a rifare la sola manutenzione senza analisi fumi;

DOMANDA: il manutentore deve applicare il bollino verde nella manutenzione del 2010?

L'autodichiarazione è valida quella del 2009; il manutentore non deve applicare il bollino verde sulla manutenzione del 2010 in quanto priva di analisi fumi.

7. Scaldacqua unifamiliari (sia inf. che sup. a 15 kW):

ai sensi della Legge 99/2009 (entrata in vigore dal 15/09/2009) non sono più considerati impianti termici e quindi non deve essere fatta l'autodichiarazione.

Dovranno essere naturalmente seguite le istruzioni del fabbricante (libretto uso e manutenzione).

CHI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI?

I COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI E LE PROVINCE PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO:

- **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**
- **PROVINCIA DI FERMO**
- **COMUNE DI ASCOLI PICENO**
- **COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

ISPEZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

- Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio di competenza.
- Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione,



volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.

Per gli impianti termici con bollino verde l'ispezione è gratuita.

- **Per gli impianti termici senza bollino verde, l'ispezione è a pagamento** ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'impianto termico (proprietario/occupante).
I costi delle ispezioni vengono stabiliti dalle stesse Autorità Competenti.

UFFICI DI RIFERIMENTO

Provincia di Ascoli Piceno

Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia - Acque

Viale della Repubblica n.34 (Palazzo della Sanità) – 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 / 277741 - 277742

FAX 0736 / 277725

e-mail: impiantitermici@provincia.ap.it

Provincia di Fermo

Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia - Acque

Viale Trento n.113 – 63023 Fermo

Tel. 0734 / 232320 FAX 0734 / 232304

Per gli impianti termici ubicati nel **Comune di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto** rivolgersi ai rispettivi uffici comunali.